

Commissione VIII “Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici” della Camera dei Deputati

Memoria di Confprofessioni sul disegno di legge C. 2333: “Conversione del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”

11 aprile 2025

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

il disegno di legge al Vostro esame dispone la proroga dell’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale per le micro, piccole e medie imprese. Il termine viene differito dal 31 marzo 2025 al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775, e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775.

Apprezziamo la decisione del Governo, che consentirà alle imprese un esame ponderato e comparativo delle offerte assicurative, formulate sulla base della nuova normativa.

Al contempo, riteniamo che questo intervallo di tempo debba essere utilizzato da Governo e Parlamento per pervenire ad una più adeguata disciplina.

In primo luogo, occorre ribadire le responsabilità dello Stato e degli enti territoriali nella protezione di cittadini e imprese da catastrofi naturali.

Il monitoraggio e la misurazione del rischio idrogeologico e sismico, la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dagli eventi catastrofali costituiscono la più importante “grande opera pubblica” di cui l’Italia ha bisogno. A cominciare dalla necessità di raccolta e analisi dei dati, anche ai fini della programmazione degli interventi.

In tal senso le risorse per la sicurezza idrogeologica dovrebbero essere prioritarie, potenziando gli investimenti nel settore, sia a livello nazionale che comunale, ed evitando che le risorse disponibili vengano frammentate in progetti eterogenei e, pertanto, difficilmente incanalabili per interventi strutturali. Per tali ragioni, sarebbe preferibile

adottare una strategia sistemica di pianificazione degli interventi che sia in grado di superare le difficoltà nella gestione dei fondi da parte delle pubbliche amministrazioni locali grazie alla semplificazione normativa, all'accelerazione delle procedure e al maggior coordinamento tra i diversi livelli di governo.

Per rendere efficiente l'ineludibile processo di mappatura e gestione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio occorre agire su due livelli tra loro integrati. All'unificazione nazionale della regia della prevenzione del rischio deve corrispondere un capillare coinvolgimento dei professionisti del territorio, che da sempre presidiano questi rischi e conoscono diffusamente la mappa dei territori italiani.

La strada è quella della creazione di tavoli permanenti di discussione e presidi territoriali di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, nei quali coinvolgere in forma strutturata i geologi liberi professionisti e le professioni tecniche nelle fasi del monitoraggio, progettazione e, soprattutto, direzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio. In estrema sintesi più che intervenire *ex-post*, sarebbe opportuno svolgere una adeguata prevenzione *ex-ante* del territorio, stanziando adeguate risorse da parte dello Stato.

Laddove si ritenesse di confermare la misura dell'obbligo assicurativo a carico delle imprese, questo dovrebbe avvenire tenendo a mente due fondamentali criteri.

Il primo attiene alla proporzionalità degli oneri posti a carico delle imprese. Nel momento in cui l'Unione Europea vara una ambiziosa strategia di semplificazione degli oneri burocratici per liberare le energie dei settori produttivi, sarebbe preferibile che l'introduzione di nuovi obblighi sulle imprese venga ponderata selettivamente, distinguendo le specifiche esigenze nei diversi comparti produttivi e nei territori.

Basti considerare il settore delle libere professioni, rappresentato dalla nostra Confederazione: le STP (Società tra professionisti) e le STA (Società tra Avvocati), avendo l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, saranno tenute anch'esse alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali. E tuttavia, è evidente che esse si differenzino notevolmente rispetto alle tradizionali imprese di produzione, che per svolgere la loro attività utilizzano un cospicuo numero di beni strumentali, anche di grande valore economico. Mentre per tali soggetti può essere ritenuta opportuna la sottoscrizione di una polizza assicurativa al fine di tutelare la continuità della propria attività, per la massima parte delle STP e delle STA, questo obbligo risulta poco ponderato: queste società di professionisti dispongono, nella norma, di un patrimonio minimo di beni strumentali.

Ecco perché un uso equilibrato del criterio della proporzionalità consiglia di disporre l'obbligo di copertura non in base al mero dato formale della iscrizione al Registro delle

imprese, ma in base a indici che siano capaci di misurare l'effettiva esposizione al rischio, il pregio per la collettività della continuità aziendale, il valore dei beni strumentali.

Anche l'impianto sanzionatorio previsto per i soggetti inadempienti presenta alcune criticità sotto il profilo della proporzionalità: riteniamo eccessivamente penalizzante, infatti, la disposizione che prevede di tener conto dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione contro eventi calamitosi e catastrofali da parte delle imprese nell'assegnazione di qualsiasi contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, statali o regionali.

Estendere la sanzione dell'esclusione a tutti i benefici pubblici, indipendentemente dalla loro natura e finalità, appare eccessivamente oneroso e potenzialmente dannoso per il tessuto economico.

A nostro avviso, l'inadempimento dell'obbligo assicurativo dovrebbe avere una conseguenza diretta e proporzionata al rischio che si intende mitigare, ovvero l'esposizione ai danni derivanti da eventi calamitosi. Le imprese che non rispettano tale obbligo dovrebbero essere escluse unicamente dai contributi e dalle agevolazioni specificamente destinate al ristoro o alla ricostruzione in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. In tal modo la misura sarebbe più coerente con l'obiettivo di responsabilizzare le imprese rispetto alla protezione da tali rischi.

Il secondo criterio-guida che dovrebbe sostenere questa disciplina attiene all'equità tra le parti del rapporto contrattuale assicurativo.

Come già molte volte in passato, ribadiamo che l'introduzione di un obbligo assicurativo debba sempre essere accompagnato, contestualmente, da una regolamentazione del relativo mercato assicurativo, attraverso la previsione di sistemi di calmierazione dei prezzi da parte dell'Autorità di Regolazione competente (IVASS), sul modello di quanto già avviene per la Responsabilità Civile Auto (RC Auto). L'obiettivo è evitare che un obbligo di legge si traduca in un onere eccessivo e potenzialmente insostenibile per le imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese, ad esclusivo vantaggio dei grandi gruppi assicurativi.

Si tratta di una garanzia proporzionata, in una prospettiva di tutela dei soggetti deboli di un rapporto contrattuale che presenta evidenti squilibri tra le parti: in tal senso avevamo già richiesto tale misura nel momento dell'introduzione dell'obbligo della copertura assicurativa per i liberi professionisti.

Sono queste le coordinate entro le quali sviluppare una disciplina equa e proporzionata della materia delle polizze catastrofali. La legislazione vigente, la cui efficacia oggi opportunamente procrastinate, dovrebbe dunque essere opportunamente migliorata, e

il Vostro esame in sede di conversione può rappresentare l'occasione per una rimeditazione di queste norme.